



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 28 FEB. 2020

Prot. n. A001/2020/PR40850/000000 L

Ordinanza

Aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- **VISTO** l'art. 32 della Costituzione;
- **VISTO** l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della repubblica, n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
- **VISTO** l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
- **VISTO** l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
- **VISTA** la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
- **VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- **VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2020, recante lo schema di ordinanza contenente le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 da adottare nelle regioni non interessate dal cluster e considerato che tale schema di ordinanza prevede che “per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono alle finalità della presente ordinanza ai fini dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”.
- **PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
- **PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- **RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica.

ORDINA

1. La cessazione delle misure disposte con le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 22 e 24 febbraio 2020, fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza del 22 febbraio 2020 in ordine alla possibilità di deroghe motivate all'ordinamento provinciale corrispondenti alle deroghe all'ordinamento statale previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 630 del 2020 e dalle successive ordinanze statali ad oggi adottate, in particolare per quanto necessario a disporre l'impiego delle strutture e i necessari lavori per la gestione dell'emergenza, l'acquisto di attrezzature sanitarie, dispositivi di protezione individuali, dispositivi medici e farmaci e l'attivazione del personale medico necessario, nonché dei volontari ai quali vengono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

2. L'osservanza delle seguenti misure:

a) MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di

maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (*allegato 1*);

2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'*allegato 1* presso gli esercizi pubblici e gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
5. sui mezzi del trasporto pubblico locale su gomma, i circuiti di riscaldamento/condizionamento/ventilazione dovranno essere attivati al minimo indispensabile per limitare il ricircolo dell'aria interna. Ad ogni fermata della linea, effettuata per salita/discesa, così come ad ogni sosta prevista al capolinea, devono essere aperte tutte le porte dell'autobus per favorire la distribuzione più omogenea e il massimo distanziamento tra i passeggeri presenti a bordo. In via del tutto eccezionale, fino a revoca, viene sospesa, per il conducente, l'attività di controllo dei titoli di viaggio ai passeggeri in salita. Sui servizi extraurbani, ai fini di garantire un ricircolo dell'aria all'interno dell'autobus, qualora la corsa di linea (o trasferimento) svolta preveda un periodo di tempo di viaggio senza fermate superiore a 15 minuti, l'autista dovrà individuare lungo il percorso, un'idonea area (golfo di fermata o idonea generica piazzola) per effettuare, trascorso tale periodo e appena possibile, una fermata tecnica fuori della carreggiata di durata di un minuto. Durante tale sosta dovranno essere aperte tutte le porte dell'autobus e, qualora la sosta venga effettuata in una piazzola generica (priva di fermata autorizzata), dovrà essere impedita la salita o discesa dall'autobus. Dovranno salire dalla porta anteriore gli utenti sprovvisti di biglietto per acquistarlo presso l'autista. Ogni autista avrà a disposizione un kit contenente guanti, disinfettante lavamani e sacchetti di raccolta;
6. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
7. in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", nella giornata dell'1 marzo non avrà luogo il libero accesso ai musei provinciali e ai musei a carattere provinciale;
8. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso la distanza di sicurezza per la trasmissione droplet;

9. per evitare il sovraffollamento degli studi medici dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sul territorio provinciale continua ad applicarsi la disciplina recata dalla legge provinciale n. 19 del 2007, per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia;
10. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può motivatamente procedere al conferimento di contratti a tempo determinato, incarichi di somministrazione di lavoro temporaneo o alla stipula di contratti di lavoro autonomo delle figure professionali direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza (medici, infermieri, personale tecnico sanitario, operatori socio sanitari) anche in deroga ai limiti posti dall'ordinamento provinciale, per una durata massima di sei mesi.

b) ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

11. Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione mondiale della sanità, ovvero nei comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (*allegato 2*, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del ministero della salute e della Provincia autonoma di Trento), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito MMG) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito PLS). In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta tramite 112 o numero verde 800867388 dedicato.
12. In caso di contatto telefonico del soggetto interessato con il numero unico dell'emergenza 112 o con il numero verde 800867388 appositamente istituito dalla Provincia, gli operatori delle centrali comunicano, ove necessario, generalità e recapiti per la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;
13. L'operatore di sanità pubblica e/o i Servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui ai punti 11) e 12), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
 - b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
 - c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito, anche ai fini dell'eventuale certificazione

ai fini INPS (Circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);

d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;

14. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:

- a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

15. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b. divieto di contatti sociali;
- c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
- d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

16. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di sanità pubblica;
- b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in una struttura idonea individuata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o, in caso di necessità, in ospedale.

d) MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

17. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 DGPRES-DGPRES-P.

e) ULTERIORI MISURE IDONEE A LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

18. Si raccomanda nei luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico, di tenere una distanza sufficiente a contrastare la trasmissione aerea del virus; si consiglia pertanto, ove possibile, di mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. In generale, si invitano i cittadini a limitare, per quanto possibile, la compresenza di un elevato numero di persone nei luoghi privati. Tali misure non hanno comunque carattere coercitivo.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

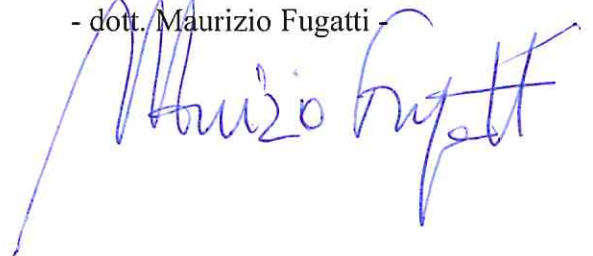
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Università degli Studi di Trento e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -



Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità)

Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza)